



Proposta n. 45

Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Sig. PRESIDENTE CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA PUGLIA  
S E D E

Si trasmette, in allegato, per quanto di vostra competenza la proposta di legge a firma del Consigliere Regionale Angelo SALAMINO recante "NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE".

Angelo SALAMINO

*Angelo Salamino*

11 GEN. 1996

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
12 GEN. 1996		
Ord. _____	Classe _____	Part. _____
Dist. N. _____	0256	



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

1  
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 53/A VI Legislatura

## RELAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE AVENTE PER OGGETTO:

### "NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE"

Ogni estate diverse regioni italiane, e la Puglia fra queste, vengono colpite dalla piaga degli incendi, fra le cause la bruciatura delle stoppie.

La proposta di legge tende da un lato a mettere ordine in modo organico nella delicata materia e dall'altro a soddisfare il bisogno di eliminare ogni intralcio proveniente proprio dalle stoppie non bruciate a danno delle operazioni di coltivazione e dall'uso ormai diffuso di macchine agricole moderne e sofisticate.

In particolare la nuova legge vieta accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola dal primo giugno, mentre per le superfici irrigue di pianura e di bassa collina utilizzate per colture di secondo raccolto le medesime operazioni possono iniziare dal primo luglio sempre in condizioni atmosferiche normali.

La proposta di legge offre dunque una risposta sostanziale e qualificata alla doverosa tutela del territorio in sintonia con i diversi processi produttivi cerealicoli della Puglia. La stessa regolamentazione prospettata non è tanto un limite, ma una responsabile difesa degli operatori agricoli e della loro difficile intrapresa economica.

Angelo SALAMINO

*Angelo Salamino*

11 GEN. 1996



*Consiglio Regionale della Puglia*

IL CONSIGLIERE

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE ANGELO SALAMINO  
RECANTE "NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE".



*Consiglio Regionale della Puglia*

IL CONSIGLIERE

Art.1

La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente o integrativa della stessa.

Art.2

Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate dal primo giugno, e non possono, in ogni caso, aver luogo dal primo agosto di ogni anno.

Per le superfici irrigue di pianura e di bassa collina utilizzate per colture di secondo raccolto, le medesime operazioni possono iniziare a partire dal primo luglio.

Le predette operazioni devono in ogni caso essere effettuate in condizioni atmosferiche normali, in giornate prive di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

Art.3

La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e



## Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva", per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

In ogni caso gli Enti o privati che siano proprietari, o abbiano in affidamento superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

I proprietari dei boschi sono tenuti ad effettuare a loro cura le precese.

Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

Tali limiti di sicurezza ed il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati ed assistita sino allo spegnimento.

### Art.4

La fissazione, per ciascun Comune interessato, della data di bruciatura delle stoppie previste nel precedente art.2, è demandata ai Sindaci che ne daranno pubblicità, secondo i poteri loro conferiti per legge, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni venatorie locali.



*Consiglio Regionale della Puglia*

IL CONSIGLIERE

Art.5

Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine della salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di "precese" o "fasce protettive", a cura degli Enti di appartenenza.

Art.6

La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art.7

I proprietari, i conduttori ed affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.



6

## *Consiglio Regionale della Puglia*

IL CONSIGLIERE

### Art.8

E' vietato bruciare foglie secche, sterpi etc., se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc..

### Art.9

La Regione Puglia nell'ambito delle precipue competenze, attribuite dalla legge regionale n.32/1980 ai Consorzi di Difesa operanti sul proprio territorio commissiona a questi ultimi una rete di centraline ed apparecchiature di rilevazione agro meteorologiche, al fine di adottare un sistema di monitoraggio delle condizioni meteo-ambientali ed in particolare dei venti, durante tutto il periodo dal primo giugno al venti settembre.

I Consorzi di Difesa, sono tenuti in tal modo a trasmettere quotidianamente bollettini meteo ed informativi alle stazioni della Guardia Forestale, alle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco operanti sul territorio, affinché, si adoperino opportunamente per scongiurare situazioni di pericolo in danno del patrimonio forestale e faunistico, oltre che di persone e cose.

Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero una eccezionale avversità atmosferica, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.

In tal caso gli organi di Polizia preposti dovranno intensificare il controllo del territorio elevando ai



# *Consiglio Regionale della Puglia*

IL CONSIGLIERE

contravventori contravvenzioni da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 800.000.

## Art. 10

Chiunque rilevi un incendio o focolaio nei boschi e/o terreni limitrofi, deve darne immediato avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale, delle Forze di Polizia in genere, al Sindaco del Comune, ovvero al Comando dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

## Art. 11

E' fatto obbligo ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie assicurare un servizio antincendio con appositi distaccamenti operativamente ubicati.

## Art. 12

Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:



*Consiglio Regionale della Puglia*

IL CONSIGLIERE

Pf

a) ammenda da Lire 200.000 a Lire 300.000 per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza accenderla senza adeguata assistenza;

b) ammenda da Lire 500.000 a Lire 2.000.000 per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) ammenda da Lire 500.000 a Lire 2.500.000 per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge.

Angelo SALAMINO

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il 14/1/96